# SENATO DELLA REPUBBLICA

# 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

# MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1957

(146ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

#### INDICE

#### Disegni di legge:

« Modificazione e proroga della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia» (1767-B) (D'inisiativa del senatore Rizzatti) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	2696
Ponti, relatore	2696
Томѐ	2696
«Disposizioni in materia di riscossione delle	
imposte dirette » (2141) (Discussione e rinvio):	
Presidente	2699,
2706, 2711, 2715, 2716, 2717, 2718,	2719
Angelilli	2715
Asaro	2719
CENINI, relatore 2699,	2702
DE LUCA LUCA	2716
Marina	2715
Mariotti	2711
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	2702,

2706, 2711, 2713, 2715, 2716, 2717, 2718

RODA						٠			P	'ng	27	06,	2716
SCHIAV	1												2708
ТомÈ	,						,						2716
TRABUC													

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Asaro, Bertone: Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Guglielmone, Marina, Mariotti, Minio, Pesenti Ponti, Roda, Schiavi, Spagna, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Arcudi, Fortunati e Spagnolli, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Condorelli, Zucca e Cemmi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Angelilli. Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Riccio:

DE LUCA LUCA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Rizzatti: « Modificazione e proroga della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia» (1767-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Rizzatti: « Modificazione e pro5<sup>a</sup> Commissione (Finanze e tesoro)

146<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

roga della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PONTI, relatore. Il disegno di legge in esame, già da noi discusso e approvato, è stato modificato dalla Camera dei deputati con due emendamenti all'articolo 4. Propongo che tali emendamenti siano senz'altro accettati dalla Commissione perchè determinano e precisano in modo chiaro che quelle materie, destinate ai consumi alimentari, debbono essere consumate entro i limiti stabiliti dall'articolo 1 e quindi non escano poi a dilagare fuori dell'ambito della Zona franca con qualche svantaggio per il Comune stesso di Gorizia.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo ha accettato questi emendamenti alla Camera e per le ragioni che sono state esposte dall'onorevole relatore, e perchè è risultato che tutti gli enti, sia economici che commerciali, erano d'accordo sulla modificazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dei primi tre articoli del disegno di legge, i quali non sono stati modificati dalla Camera dei deputati:

### Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1957 previsto dalla legge 1º dicembre 1948, n. 1438, è prorogato fino al 31 dicembre 1966, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.

#### Art. 2.

Le tabelle A e B previste dall'articolo 11 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, ed annesse alla stessa, sono sostituite dalla tabella unica allegata alla presente legge.

#### Art. 3.

I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, con la lavorazione e trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella dei contingenti agevolati, sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.

Do ora lettura dell'articolo 4 nel testo emendato:

#### Art. 4.

I contingenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 della tabella allegata alla presente legge sono destinati ai consumi alimentari della Zona di cui all'articolo 1 e all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, restando ammessa la loro preventiva lavorazione industriale in stabilimenti operanti nel perimetro delimitato dall'articolo 1 della legge citata.

Il contingente di 26.500 quintali di zucchero sarà così ripartito:

- 1) quintali 10.500 per i consumi alimentari della popolazione nei limiti territoriali stabiliti dall'articolo 1 della citata legge;
- 2) quintali 16.000 per l'utilizzo in lavorazioni industriali.

Sul contingente di birra, la Zona di cui all'articolo 1 della legge 1º dicembre 1948, numero 1438, potrà introdurre soltanto 800 ettolitri all'anno di birra estera.

Il contingente di cui al punto 52 della tabella allegata alla presente legge potrà essere utilizzato dal solo Cotonificio Triestino – impianto di Gorizia – fino alla data in cui Gorizia potrà essere allacciata alla rete dei metanodotti in corso di completamento.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

TOMÈ. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'allegato al disegno di legge, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati:  $5^{\rm a}$  Commissione (Finanze e tesoro)

 $146^a$  Seduta (27 novembre 1957)

### ALLEGATO.

# TABELLA DEI CONTINGENTI AGEVOLATI

# PRODOTTI

	<del>-</del>	C	ontingenti annui
1. —	Bestiame bovino da macello e carni macellate		<del></del>
	fresche anche refrigerate e congelate	Tonn.	2.000
2. —	Burro e grassi alimentari	*	600
3 <b>.</b> —	Olii di seme	*	1.300
4. —	Caffè	<b>»</b>	370
5. —	Surrogati di caffè	<b>»</b>	150
6. —	Zucchero	<b>»</b>	2.650
7. —	Cacao	>>	<b>6</b> 0
8. —	Birra	Hl.	7.000
9. —	Spiriti	На.	2.200
10. —	Pepe	Tonn.	7
11. —	Olii e grassı per usi industriali (di lino, di		
	pesce, di cocco, di palma, di palmisti, ecc.) .	>>	500
12. —	Ghisa in pani	*	500
10.	Barre di ferro o di acciaio, non profilate, ton- de, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bor- dione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio e zincato.	· »	2.200
14	Tubi di ferro o di acciaio anche zincati	<b>»</b>	300
15. —	Punte o chiodi	<b>»</b>	100
16. —	Viterie e bullonerie	<b>»</b>	50
17. —	Guarniture e ferramenta per mobili, porte, finestre, ecc. e loro parti; serrature, catenacci, lucchetti, loro parti e loro chiavi	»	30
18. —	Rame	»	30
	Bronzo e leghe varie	»	50
	Filo di rame nudo e rivestito	<i>"</i>	10
	Guarniture per scardassi	<i>"</i> »	5
	Punte per pettinatrici di cotone	»	0,1
	Legname per costruzione e da lavoro	Мс.	25.000
	TTO-THIEF Day source of one you to to the termination of the terminati	,	

146 SEDUTA (27 novembre 1957)

		Contingenti annui
24. — Legna da ardere	Tonn.	20.000
25. — Carbone vegetale,	<b>»</b>	500
26. — Benzina	<b>»</b>	3.000
27. — Acqua ragia	<b>»</b>	20
28. — Petrolio	<b>»</b>	<b>6</b> 00
29. — Gasolio	<b>»</b>	5.600
30. — Lubrificanti	*	200
31. — Unti da carro e per macchine	>>	10
32. — Colofonia	>>	50
33. — Olio di resina	>>	100
34. — Gomma lacca	))	2
35. — Perossido di sodio	>>	15
36. — Albumina	<b>»</b>	5
37. — Coloranti minerali	>>	100
38. — Coloranti chimici	>>	30
39. — Inchiostri tipografici	<b>»</b>	2,3
40. — Vernici isolanti	<b>»</b>	0,6
41. — Colle, comprese quelle sintetiche	>>	200
42. — Carta e cartoni	<b>»</b>	1.300
43. — Cellophan	>>	20
44. — Fecole di patate	<b>»</b>	570
45. — Manicotti in gomma per bussolerıngs e banchi		
di filatura	))	0,8
46. — Tubi di cartoni per filatura	>>	50
47. — Tubetti di acciaio per macchine per tingere.	*	0,4
48. — Solfato di magnesio	>>	20
49. — Anelli per filatoi e tornitoi	>>	1
50. — Maglie e lame per licci di telai	>>	1,8
51. — Acciai stampati e forgiati greggi	>>	25
52. — Residui densi di olio combustibile	>>	15.000

146° SEDUTA (27 novembre 1957)

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette » (2141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CENINI, relatore. Questo disegno di legge contiene tre gruppi di disposizioni che riovardano gli esattori delle imposte dirette, e cioè:

- 1) Liquidazione e stralcio del rimborso per quote inesigibili.
- 2) Norme relative all'Albo degli esattori e alle funzioni esattoriali.
- 3) Aggio contrattuale per il quinquennio 1959-63 per quelle esattorie che sono state conferite, nel precedente quinquennio, con aggio superiore al 6,72 per cento e la riconferma per il secondo quinquennio di quelle che sono state conferite d'ufficio.

Nel primo gruppo di disposizioni che sono contenute negli articoli 1 e 2 del disegno di legge, viene ammessa la facoltà del Ministro delle finanze di disporre la liquidazione a stralcio per le domande di rimborso fatte dall'esattore per le quote di imposte inesigibili iscritte nel ruolo posto in discussione nel 1954 e anni precedenti. Per liquidazione a stralcio s'intende la determinazione di una somma da rimborsare mediante la fissazione di una percentuale sulla somma totale chiesta a rimborso. Questo è evidentemente un provvedimento di emergenza che il Ministero chiede di disporre per ragioni di opportunità pratica, e cioè per il fatto che presso talune sedi di uffici delle imposte - come è del resto ricordato nella relazione al disegno di legge, – le domande di rimborso si sono accumulate presso gli uffici per ragioni diverse e specialmente per deficienza di personale che è stato impegnato, in questi anni, soprattutto per gli accertamenti. Da ciò è derivato l'inconveniente di lasciare per troppo tempo in sofferenza le pratiche di rimborso agli esattori, anche quando si tratta di esattori che non hanno più rapporti con l'Amministrazione dello Stato e con i Comuni.

La relazione al disegno di legge riporta alcuni dati su queste giacenze.

Alla data del 30 giugno 1956 risultavano giacenti 21.385 domande di rimborso che riguardavano 267.055 quote di imposte – perchè ogni singola domanda può contenere molte quote di imposte - per un complesso di lire 10.471.388.193. Rileva pure la relazione che la situazione non è uguale per tutti gli uffici; è particolarmente pesante, secondo i dati che sono riportati, a Milano, dove ci sono 1.829 domande riguardanti 12.870 quote di imposte per un ammontare di lire 2.230.352.660; a Roma (1.082 domande e 27.653 quote per lire 2.961.928.971); a Napoli (2.567 domande e 19.954 quote per lire 2.150.869.595), a Reggio Calabria (2.542 domande e 54.083 quote per lire 166.575.406), a Palermo 549 domande e 47.821 quote per lire 531.107.338), con punte in altri capoluoghi.

MARIOTTI. Tra quote inesigibili e rimborso c'è una certa differenza. Ora desidero sapere se il Ministro delle finanze ha la facoltà di liquidare a stralcio tutte le richieste di rimborso da parte dei contribuenti, o se invece intende rimborsare quelle quote inesigibili da parte dell'esattoria che sono ritènute tali dopo avere esperito tutti gli atti relativi.

CENINI, relatore. Si tratta di quote inesigibili per due ragioni: o perchè il debitore non ha nulla da perdere, oppure perchè, fatti gli atti. questi sono andati a vuoto. Si tratta del rimborso all'esattore delle quote che ha già versato. L'esattore, all'atto stesso della rimessione dei ruoli, è debitore verso l'Amministrazione.

Bisogna tener presente che, a norma delle disposizioni attuali, e cioè dell'articolo 90 della legge di riscossione, del 17 ottobre 1922, n. 1401, e dell'articolo 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, quando l'Amministrazione non

146a Seduta (27 novembre 1957)

ha provveduto al rimborso, nel corso dei due mesi successivi alle domande, l'esattore e il ricevitore provinciale hanno diritto di ottenere, nella rata successiva, uno sgravio provvisorio pari al 70 per cento dell'ammontare del credito. Quindi non si tratta tanto di versamenti, ma di liquidazione amministrativa delle pratiche, poichè gli esattori, evidentemente, si sono avvalsi di questa facoltà. Adesso si tratta di liquidare questi rapporti tra l'Amministrazione e gli esattori. Questi conti, come ho già detto, si riferiscono a un periodo alquanto lontano ormai, cioè al 1954 e anni precedenti.

È anche da tene rpresente che la procedura normale per l'ammissione al rimborso è necessariamente rigida poichè comporta l'esame analitico di tutte le pratiche e di tutti gli atti che gli esattori sono tenuti a compiere onde poter dimostrare che le quote sono veramente inesigibili; e ammette anche un contenzioso che si svolge attraverso l'Intendenza di finanza, il Ministero e la Corte dei conti.

Perciò, per quanto debba ritenersi, questa, una procedura di emergenza, țenuto presente il notevole numero delle pratiche in giacenza presso certe sedi, il fatto - al quale ho già accennato - del 70 per cento già rimborsato all'esattore, che cioè si tratta di un periodo ormai lontano (1954 e anni precedenti) e anche che ci sono di mezzo rapporti con esattori che non sono più incaricati del servizio di esazione, e tenuta anche presente l'opportunità di alleggerire gli uffici di questi arretrati e di venire rapidamente incontro anche alle giustificate richieste degli esattori; considerato tutto questo, appare al relatore che il metodo proposto di ricorrere alla liquidazione a stralcio, sia opportuno. Debbo anche ricordare che tale procedura non è nuova, giacchè in passato diverse volte vi si è fatto ricorso in situazioni analoghe, con le seguenti leggi: 7 giugno 1928, n. 1239; 12 giugno 1930, n. 1950 ed il regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1818; la legge 16 giugno 1939, n. 942 ed i decreti legislativi luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 326 e 16 giugno 1945, n. 424.

Il disegno di legge prevede la facoltà del Ministro di consentire o meno questa procedura di carattere straordinario. Difatti, non essendo la situazione di questi arretrati uguale dappertutto, sembra il caso di non disporne l'applicazione in senso generale, ma soltanto dove essa può risultare opportuna. Come ho già ricordato, le partite ammesse a tale procedura riguardano tributi iscritti a ruolo negli anni 1954 e precedenti, per domanda – naturalmente – tempestivamente presentata, secondo legge, e cioè fino al 30 giugno 1956, che è il termine ultimo previsto a norma dell'articolo 90 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

Nell'articolo 2 sono fissati i criteri di massima per la determinazione della percentuale di stralcio, e indicati gli organi competenti a decidere e cioè, in primo grado, l'Intendente di finanza e in secondo grado il Ministro delle finanze.

Il secondo gruppo di disposizioni è contenuto negli articoli 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge. Sono norme riguardanti l'Albo nazionale degli esattori e le funzioni esattoriali. È certamente noto agli onorevoli colleghi che esiste un Albo nazionale degli esattori, che è istituito presso il Ministero delle finanze. La legge 16 giugno 1939, n. 942, dice che per poter esercitare e avere la nomina a esattore è necessario essere iscritti nell'apposito Albo. L'articolo 6, comma secondo, della stessa legge fissa i requisiti necessari per poter ottenere l'iscrizione all'Albo e precisamente, a parte le condizioni d'incompatibilità che sono fissate in altre leggi (articolo 14 del regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 e articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942), la legge del 1939 richiede che l'esattore. per essere iscritto all'Albo, debba avere almeno la licenza di scuola media superiore e aver superato un apposito esame di idoneità. Nello stesso articolo 6 di questa legge, al comma terzo, vi sono disposizioni per la possibilità di iscrizione all'Albo dispensando dal titolo di studio e dall'esame coloro che già avevano esercitato la funzione di esattore o di collettore per un periodo di almeno cinque anni. Come è noto, il collettore può sostituire l'esattore in tutte le sue funzioni.

Nello stesso articolo 6 ci sono altre norme relative alla possibilità di iscrizione all'Albo, sempre con dispensa dall'esame e dal titolo di studio, dell'erede o del prescelto dagli eredi dell'esattore deceduto durante il periodo di gestione, per quanto riguarda il periodo di gestione d'obbligo; cioè quando l'esattore muore durante il periodo di gestione, l'erede ha l'obbligo di continuarla fino alla fine dell'anno in corso quando l'esattore è morto nel primo semestre, e fino al compimento dell'anno successivo quando è morto nel secondo semestre: questo si chiama periodo d'obbligo.

Il quinto comma dello stesso articolo dispone poi il pagamento di una tassa governativa annuale per l'iscrizione all'Albo.

Vi è inoltre il decreto legislativo del Capo dello Stato 7 gennaio 1947, n. 83, il quale ammette la iscrizione all'Albo degli esattori, di società legalmente costituite allo scopo di gestire esattorie o ricevitorie provinciali, alla condizione che il legale rappresentante delle stesse sia già iscritto all'Albo degli esattori o sia in possesso dei requisiti per ottenerne l'iscrizione.

Queste le disposizioni attuali che ho voluto spiegare perchè si abbia ben presente come stanno attualmente le cose. A queste disposizioni vengono proposte delle modifiche o delle aggiunte.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, dovrebbe essere sostituito dai seguenti:

«Gli aspiranti all'iscrizione all'Albo degli esattori devono possedere i requisiti richiesti dalla legge per la nomina ad esattore, essere muniti almeno della licenza di scuola media superiore, aver superato apposito esame di idoneità e dimostrare di avere la capacità morale e finanziaria a ben condurre la gestione delle esattorie delle imposte dirette.

Possono ottenere l'iscrizione all'Albo, con dispensa dall'esame e dal possesso del suddetto titolo di studio, coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942, e per un periodo di almeno cinque anni abbiano esercitate le funzioni di esattore muniti della relativa patente.

Possono altresì ottenere l'iscrizione all'Albo gli istituti od enti soggetti al servizio di vigilanza sulle aziende di credito, che abbiano ottenuto l'assenso al conferimento di gestioni esattoriali.

L'erede od il prescelto tra gli eredi, quando continui la gestione nell'anno di vacanza dell'esattoria o nel successivo, ancorchè non in possesso dei requisiti prescritti, deve essere iscritto all'Albo nazionale degli esattori per i periodo della gestione di obbligo, prevista dall'articolo 93 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 ».

Bisogna tener presente che esiste già unal disposizione di cui all'articolo 5, ultimo comma, della stessa legge 16 giugno 1939, n. 942, che dà ampia facoltà al Ministro delle finanze di escludere dal conferimento di esattorie, persone o enti con decreto non motivato e insindacabile. Ma qui si tratta di conferimenti, non di iscrizione all'Albo, il che è ben diverso. Con questa innovazione invece si dà possibilità, già in via preventiva, alla Commissione che presiede alla formazione dell'Albo, di effettuare un'opportuna indagine sulla moralità e sulle possibilità finanziarie del candidato all'iscrizione all'Albo per esercitare le funzioni dell'esattore; cioè mentre le attuali disposizioni danno al Ministro la facoltà di escludere dal conferimento, le innovazioni proposte danno la possibilità, alla stessa Commissione che presiede alla formazione dell'Albo, di esaminare in via preventiva la capacità morale e finanziaria di coloro che fanno domanda d'iscrizione.

Nella relazione al disegno di legge è giustamente osservato che se l'esattore deve prestare una cauzione che è commisurata al sesto delle sue entrate annuali, capita però spesso, soprattutto nelle zone depresse e in occasione di calamità, che l'esattore debba fare forti anticipazioni per l'alea insita nel contratto esattoriale e per l'obbligo del non riscosso per riscosso; quindi, la necessità di una comprovata capacità finanziaria. Io credo che sarebbe meglio che le funzioni di esattore potessero essere sempre affidate a istituti bancari per una maggior garanzia di serietà nel servizio, data dalla naturale attrezzatura di ogni banca e anche per la maggiore garanzia finanziaria. Ma è noto agli onorevoli colleghi come in molti piccoli comuni non vi siano sempre sportelli bancari'; anzi nella quasi generalità dei piccoli comuni bisogna ancora ricorrere all'esattore, chiamiamolo così, privato, con tutti gli inconvenienti che può portare il servizio effettuato in tal modo. Necessariamente, quindi, bisogna abbandonare l'idea che il servizio possa essere affidato esclusivamente alle ban-

146a SEDUTA (27 novembre 1957)

che. Mi pare perciò giustificabile questa maggiore severità nell'esame delle situazioni di coloro che domandano di diventare esattori, e mi pare giustificato che un esame di questo genere avvenga quando ci sono già le domande per l'iscrizione all'Albo, prima ancora dei conferimenti da parte del Ministero.

La modificazione proposta al terzo comma dello stesso articolo è poi soltanto di forma, e non di sostanza, e serve comunque a meglio precisare la portata della disposizione. Si tratta di coloro che potevano essere ammessi all'iscrizione all'Albo senza il titolo di studio richiesto e senza esame, avendo esercitato personalmente, e da almeno cinque anni, la funzione di esattori, o avendo diretto, per lo stesso periodo, un'esattoria come collettori. Evidentemente questa disposizione contenuta nella legge del 1939, riguardava coloro che avevano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni, prima naturalmente dell'emanazione della legge, altrimenti non avrebbero più potuto ottenere l'iscrizione. Mi pare però opportuno precisare, in modo che non abbiano a sorgere dei dubbi o degli equivoci, come è detto nel disegno di legge in esame, che il periodo di almeno cinque anni va considerato «anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942 ».

Mi sorge però qui un dubbio che sottopongo soprattutto al Sottosegretario, il quale vorrà dare anche a me le necessarie spiegazioni, per quel che riguarda i collettori; poichè mentre nella disposizione già esistente era fatta menzione non soltanto degli esattori, ma anche dei collettori che avevano esercitato questa funzione per cinque anni, nel nuovo testo i collettori non sono più nominati; quindi se costoro non si sono già iscritti come esattori, non avrebbero più la possibilità di farlo.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il disegno di legge in esame dice però: « coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 giugno, n. 942, e per un periodo di almeno cinque anni abbiano esercitato le funzioni di esattore »: li comprende tutti.

CENINI, relatore. Ma prima la legge diceva: «esattori e collettori ».

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Dicendo «coloro» non si esclude nessuno.

CENINI, relatore. Il togliere la precedente dizione sembrerebbe un voler modificare la legge. Ad ogni modo, quando esamineremo l'articolo, vedremo se è chiaro a sufficienza.

Sempre nello stesso articolo 6, comma terzo, sono proposte modificazioni per quanto riguarda l'erede o il prescelto fra gli eredi quando il titolare dell'esattoria muore durante il periodo di gestione e limitatamente al periodo d'obbligo.

La norma vigente – come ho già ricordato – stabilisce che l'erede possa ottenere l'iscrizione all'Albo quando continui la gestione nel periodo d'obbligo, anche senza i requisiti richiesti. Ora si propone che l'esattore debba essere iscritto (non più che possa essere iscritto) per il periodo di gestione d'obbligo. Nella relazione al disegno di legge non trovo chiarimenti a questa proposta. Penso però che si voglia fare in modo che nessuna esattoria sia retta da persone o da enti non iscritti. E in questo senso la disposizione può essere accettabile, tanto più che si tratta d'iscrizione limitata soltanto al periodo di gestione d'obbligo.

Sorge però qui un'altra questione che però vedremo, se del caso, quando arriveremo all'articolo 5, riguardante sempre gli eredi.

C'è, inoltre, la sostituzione dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 7 gennaio 1947, n. 83. Si tratta di innovazioni riguardanti le società costituite allo scopo di gestire esattorie comunali o ricevitorie provinciali. Queste innovazioni sono dettate appunto dall'esperienza. Ho già detto che le disposizioni attuali stabiliscono che il rappresentante legale di una società debba essere iscritto all'Albo nazionale degli esattori affinchè anche la società possa essere iscritta all'Albo. Secondo le disposizioni vigenti la società può essere iscritta all'Albo quando sia già iscritto il legale rappresentante o questo sia in possesso dei titoli per l'iscrizione. Invece ora si richiede che oltre al legale rappresentante vi sia almeno un consigliere di amministrazione nelle stesse condizioni. Mi pare un rigore non eccessivo, trattandosi di un servizio molto delicato; poichè l'estendere almeno a due persone responsabili dell'amministrazione della

146a SEDUTA (27 novembre 1957)

società la necessità dell'iscrizione personale rappresenta anche una maggiore garanzia sulla serietà della società stessa; e inoltre, in caso d'impedimento del legale rappresentante, vi è un'altra persona iscritta e già dichiarata capace, quindi, di poterlo sostituire.

Per quanto poi riguarda l'iscrizione di società a responsabilità limitata, si propone il criterio, per l'iscrizione all'Albo, di essere in possesso dei requisiti della iscrizione a titolo personale per tutti i componenti il Consiglio d'amministrazione, a meno che non vi sia un amministratore unico.

Il fenomeno delle società a responsabilità limitata è noto agli onorevoli colleghi; se ne sono costituite molte, non soltanto in altri campi, ma anche per la conduzione di esattorie, e con capitale minimo. La responsabilità dei soci e dell'amministratore è limitata al capitale della società. In generale la Commissione per gli Albi invitava ad aumentare il capitale, nel caso di società a responsabilità limitata quando questo veniva giudicato inadeguato.

Ora però, per maggior garanzia, e perchè sia affermata una maggiore responsabilità, anche personale, si richiede l'iscrizione all'Albo e il possesso dei requisiti per l'iscrizione, di tutti gli amministratori, e quindi una valutazione delle capacità morali e finanziarie di tutti i responsabili dell'amministrazione.

Anche questa norma mi pare non eccessivamente rigida poichè – ripeto – si tratta di servizi molto delicati fatti nell'interesse di enti pubblici.

L'articolo 4 del disegno di legge reca qualche aggiunta che riguarda il personale di aiuto nelle esattorie. L'articolo 22 del testo unico del 1922 si riferisce soltanto ai collettori i quali hanno possibilità di svolgere quelle funzioni che sono devolute agli esattori, cioè riscuotere, rappresentarli presso gli enti, ecc. Mentre l'articolo 11 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte, approvati con decreto 18 settembre 1923, riserva le operazioni di sottoscrizione degli atti e dei documenti soltanto all'esattore o al collettore, anche il rilascio della quietanza per il pagamento delle imposte è riservato, secondo queste disposizioni, all'esattore o al collettore.

Si tratta di norme che oggi, con gli accresciuti compiti degli esattori, non possono più essere osservate; quindi opportunamente se ne aggiunge qualche altra che è dettata dalla esperienza e precisamente si propone:

- 1) che per i servizi di sportello (basti pensare che a Roma, per esempio, vi sono 250 sportelli) con facoltà di rilascio di quietanza, l'esattore possa valersi di altro personale espressamente autorizzato;
- 2) che nelle esattorie di minore importanza, con carico fino a cinquanta milioni, il personale munito di tale autorizzazione (quindi che possa non essere anche collettore) possa essere incaricato anche di funzioni proprie del collettore, con esclusione però della rappresentanza verso gli enti. È questa spesso una necessità per le esattorie di minore importanza, considerato che frequentemente, per queste, la nomina di un collettore è troppo onerosa e si ripercuoterebbe sul costo del servizio di riscossione.

Si tratta – ripeto – di piccole innovazioni che sono suggerite dalla pratica esperienza e che servono, molte volte, a normalizzare qualche situazione che diversamente, e per ragioni di pratica necessità, verrebbe a trovarsi in disaccordo con la legge.

L'articolo 5 propone modifiche relative alla situazione dell'erede o del prescelto dagli eredi dell'esattore deceduto durante la gestione. Attualmente la materia è regolata in questo senso: nell'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, l'erede o il prescelto dagli eredi deve continuare la gestione fino al termine dell'anno in corso, o del successivo, a seconda che la morte sia avvenuta durante il primo o il secondo semestre.

Il Prefetto però, dietro richiesta, può autorizzare a continuare la gestione fino al termine del decennio.

L'articolo 27 della legge 16 giugno 1939, n. 942, ha però integrato queste disposizioni prescrivendo che la continuazione fino alla fine del decennio possa avvenire solo nel caso che l'erede sia in possesso dei requisiti per la nomina a esattore, o che sia già iscritto all'Albo, altrimenti non sarebbe possibile autorizzarlo a continuare la gestione.

Ora si propone l'abrogazione dell'articolo 27 della legge 16 giugno 1939, n. 942, contenente quella disposizione, sostituendola con altra più favorevole all'erede, in modo che gli sia sempre data la possibilità, se egli verrà in possesso dei requisiti richiesti e se vi sarà naturalmente l'autorizzazione del Prefetto, di poter continuare la gestione oltre il periodo d'obbligo.

Si propone infatti che possa continuare la gestione sino alla fine del decennio « purchè l'erede o il prescelto dagli eredi sia iscritto all'Albo degli esattori o consegua l'iscrizione nel primo esame d'idoneità bandito successivamente al decesso del titolare ». Quindi, se non è in possesso dei requisiti per essere iscritto all'Albo, può conseguire questa possibilità sostenendo gli esami al primo turno.

Anche questa disposizione risponde a necessità pratiche e viene incontro a incresciese situazioni familiari nelle quali verrebbero a trovarsi gli eredi dell'esattore, quando l'esattore deceduto non abbia avuto altra attività all'infuori di quella esattoriale. Quindi anche su questo punto mi pare si possa essere d'accordo col disegno di legge.

L'articolo 6 prevede inoltre una variazione nel limite per il ricorso al Ministero delle finanze contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza o i provvedimenti del Prefetto in applicazione di pene pecuniarie a carico degli esattori comunali e ricevitori postali delle imposte dirette per irregolarità commesse nelle loro gestioni. Il limite, che era di 500 lire, viene portato a lire 25.000. Si tratta di un necessario adeguamento, cioè cinquanta volte quello che era prima. La norma, del resto, è analoga a quella riguardante le infrazioni finanziarie per illeciti amministrativi, contenute negli articoli 14 e 15 del decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 72.

C'è poi un terzo gruppo di disposizioni, contenute negli articoli 7 e 8, e che riguardano l'aggio contrattuale per il quinquennio 1959-63 per le esattorie confermate con aggio superiore al 6,72 per cento; e per quelle che sono state confermate d'ufficio, la legge 13 giugno 1952, n. 693 prevede, all'articolo 3, che relativamente alla conferma, quando venga chiesta con l'aggio contrattuale in corso e nei confronti del richiedente non sussistano motivi d'incompatibilità, decida il Ministero delle finanze sen-

tito il Prefetto, l'Intendente di finanza e l'Ispettorato delle imposte di quel Comune. Quando l'esattore abbia raggiunto nel 1956 un incremento di carichi di almeno quaranta volte rispetto al 1942 la conferma è consentita con riduzione di aggio da determinarsi dal Ministero.

L'articolo 4 della stessa legge dispone che quando la conferma sia chiesta con aumento d'aggio, decida il Ministero circa l'aumento e circa il conferimento. Comunque l'aumento non può essere superiore al 40 per cento dell'aggio in corso col massimo del 6,72 per cento. In caso d'insufficiente incremento o di aumentate difficoltà di riscossione la misura massima è portata all'8,50 per cento, però per il solo quinquennio 1954-58; mentre invece per il quinquennio successivo 1959-63 l'aggio dovrebbe essere soggetto a revisione in diminuzione e non dovrebbe superare, secondo la disposizione vigente, il 6,72 per cento, già considerato come massimo aggio.

Queste sono le disposizioni attuali. Quindi, riassumendo, si ammetteva, in casi speciali, anche un aumento dell'aggio fino all'8,50 per cento, ma soltanto per il primo quinquennio; nel secondo quinquennio l'aggio non avrebbe dovuto superare il massimo del 6,72 per cento (legge 13 giugno 1952, n. 693, articolo 4). Si propone una modificazione all'articolo 7 del disegno di legge in esame, e cioè che le esattorie confermate per il decennio 1954-1963 con aggio superiore al 6,72 per cento, possano fruire per il quinquennio 1959-63 dell'aggio stabilito per il quinquennio 1954-58 quando l'esattore non abbia raggiunto, nel 1956, un incremento di carichi di almeno quaranta volte rispetto a quelli del 1953; mentre per quegli esattori che abbiano superato tale limite, l'aggio sarà ridotto proporzionalmente fino al 6.72 per cento.

Quali sono i motivi di questa proposta? Nel momento in cui si provvide con la legge del 16 giugno 1952, evidentemente si sperava che tutte le esattorie avessero potuto essere in grado, alla fine del primo quinquennio, di avere un carico tale in modo che fosse possibile un aggio non superiore al 6,72 per cento. Comunque, in tutti i casi, si era pensato che l'aggio di favore, superiore al 6,72 per cento, fosse stabilito soltanto per il primo quinquen-

146a Seduta (27 novembre 1957)

nio, riservandosi poi di riesaminare eventualmente la situazione se non si fossero raggiunti quei limiti che erano sperati, se non previsti.

La situazione di fatto è ricordata nella relazione al disegno di legge: « Le esattorie con aggio superiore al 6,72 per cento sono 493, a cui sono da aggiungere quelle della Regione siciliana – per le quali ha provveduto quell'Assessorato per le finanze, in base a legge regionale – che ammontano a 116: in complesso, 609 esattorie su un totale di 3654.

Si tratta, naturalmente, di esattorie situate in zone fra le più economicamente depresse (Calabria, Sardegna, Napoli, certe zone del Lazio, Salerno, Messina, Palermo, ecc.).

I dati in possesso del Ministero indicano che per le 493 esattorie del continente e della Sardegna, esclusa quindi la Regione siciliana, l'incremento del carico è stato di quaranta volte rispetto al 1943 per solo 60 di esse, mentre è stato di 15 volte per 40 di queste esattorie e di 25 volte per 393 esattorie. Ora è evidente che se si dovesse applicare con rigidità la norma della legge n. 693, la maggior parte degli esattori si troverebbe nell'impossibilità di sostenere la spesa e potrebbero rinunciare alla gestione, e non è detto che si potrebbero trovare altri richiedenti disposti ad assumere l'incarico. Va tenuto presente che si è dato il caso di esattorie il cui carico, anzichè aumentare in confronto del primo quinquennio, è diminuito, e ciò in dipendenza della franchigia dall'imposta di ricchezza mobile di lire 240.000 e per l'introduzione di un minimo imponibile prima di lire 480.000 e poi di lire 540.000 per l'imposta complementare ».

Quindi, in presenza di una situazione di non raggiunto equilibrio sia pure per un numero limitato di esattorie in confronto al totale, il Ministero ha creduto di adottare, anche per il secondo quinquennio, speciali facilitazioni. In sostanza si propone che nei casi di aggio superiore al 6,72 per cento per il primo quinquennio esso resti immutato nel secondo quinquennio, quando il carico non raggiunga le quaranta volte in confronto del 1943, e quando invece tale limite viene superato, l'aggio venga ridotto proporzionalmente in relazione all'incremento, fino al 6,72 per cento.

L'articolo 7, poi, richiamando la disposizione della legge del 1952, prevede che per l'esame di ciascuna esattoria, sia necessario il parere del Comune, dell'Intendenza di finanza e del Prefetto nonchè della Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587, costituita presso il Ministero delle finanze.

Altra proposta, che è contenuta nell'articolo 7, riguarda quelle esattorie che sono state conferite d'ufficio per il quinquennio 1954-58. Difatti l'articolo 5 terzo comma, della legge 13 giugno 1952, n. 693, prevede la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere con proprio decreto al conferimento di ufficio della esattoria non collocata nei modi normali, stabilendone la durata (quinquennio o decennio) e la misura dell'aggio che non può essere in ogni caso superiore al dieci per cento.

Il disegno di legge propone di prorogare anche per il secondo quinquennio i contratti di questi esattori; per l'aggio poi si propone di regolarsi come per l'articolo precedente il quale conferma l'aggio stabilito quando non vi sia un incremento, a tutto il 1956, nei carichi di almeno quaranta volte rispetto a quelli del 1953, e la possibilità di ridurre, quando le esattorie abbiano superato tale limite, l'aggio fino al 6,72 per cento.

Si tratta di esattorie che non si sono potute conferire nei modi normali, che si trovano quindi in situazioni specialissime e sono le meno redditizie e perciò le meno appetibili, per le quali è previsto un aggio fino al 10 per cento: sono 56 sul continente e 69 in Sicilia. Per queste esattorie i rispettivi titolari non hanno chiesto la conferma nella carica alla scadenza del decennio per la onerosità della gestione non remunerativa nemmeno con l'aggio maggiorato fino all'8,50 per cento e quindi non fu possibile collocarle nei modi normali. Esse dovrebbero essere riappaltate alla scadenza del 1958, ma è evidente la difficoltà del collocamento.

È chiaro inoltre che difficilmente i titolari avranno potuto ammortizzare in un quinquennio le spese riguardanti l'impianto e l'attrezzatura dei loro uffici. D'altra parte, secondo notizie del Ministero, queste gestioni in genere sono state condotte anch'esse con regolarità;

146a Seduta (27 novembre 1957)

appare quindi, anche in questo caso, opportuno accettare la proposta di modifica, affinchè per il secondo quinquennio vengano date, alle condizioni alle quali ho accennato, a coloro che hanno già funzionato come esattori nel primo quinquennio.

Concludendo: ho accennato a tre gruppi di disposizioni: liquidazione a stralcio, modifica di alcune norme concernenti l'Albo nazionale degli esattori e disciplina dell'aggio contrattuale per quelle esattorie che si trovano in speciali condizioni. Le ragioni - che ho cercato nel modo migliore di spiegare agli onorevoli colleghi - che hanno consigliato i ministri proponenti il disegno di legge mi sembrano valide; sono soprattutto ragioni dettate da esperienze di ordine pratico. Pare quindi al relatore che il disegno di legge possa essere accettato così com'è stato presentato dal Governo, salvo una piccolissima modificazione che io illustrerò quando esamineremo l'articolo 5 e salvo pure un paio di aggiunte che proporrò nel corso dell'esame dei rispettivi articoli.

PRESIDENTE. Desidererei chiarire che la legge 17 ottobre 1922 di cui si è parlato, porta la firma responsabile del vostro Presidente in quei tempi Ministro delle finanze; il fatto che essa è una delle poche leggi che nella sua sostanza si sono salvate in questo lungo periodo vuol dire che fu studiata abbastanza bene se ha vissuto fino ad ora e costituisce la legge base. Sono poi venute cinque leggi a modificarla: 6 novembre 1930; 16 giugno 1939; 7 gennaio 1947; 13 giugno 1952 e 11 gennaio 1956; ciascuna di queste leggi ha portato qualche mattone all'edificio e ne ha sostituito qualche altro.

Io vorrei soltanto pregare il rappresentante del Ministro delle finanze di esaminare l'opportunità di coordinare il complesso di queste leggi onde formare di nuovo un testo unico; perchè oggi, quando si tratta di rapporti con gli esattori, bisogna consultare cinque o sei leggi. Questa è un'idea personale che io espongo, non una proposta, per la quale penso di avere il consenso della Commissione: aggiornare e formare un nuovo testo unico che abbia per base la legge del 1922 e comprenda in sé tutte le modificazioni successive, inclusa quella che discutiamo oggi.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ringrazio il Presidente di questa proposta che sottoporrò al Ministro perchè possa essere attuata nei limiti consentiti.

DE LUCA LUCA. Ho chiesto la parola per mozione d'ordine. Personalmente non solo ritengo utile che il Governo presenti un testo unico, ma vorrei proporre, a tal fine, di rinviare la discussione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ritengo che un rinvio non sia conveniente dato che vi sono dei contratti esattoriali che scadono e debbono essere rinnovati.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Non solo, ma occorre approvare una legge la quale autorizzi la compilazione del testo unico, e tale legge richiede a sua volta un *iter* preparatorio piuttosto complesso.

RODA. Io ho insistito per prendere la parola nella discussione generale, ma lo farò molto concisamente; soprattutto non mi addentrerò nell'esame dei diversi articoli. Anche qui non si tratta di mettere sulla bilancia nuovi principî, si tratta semplicemente di un rifacimento della vecchia legge del 1922 che per il solo fatto che ha resistito per trentacinque anni, dimostra di essere stata a suo tempo impostata bene. Ma naturalmente trentacinque anni sono tanti anche per le leggi, e ben venga questo rifacimento della vecchia legge fatto valendosi dell'esperienza di questo lungo periodo.

Debbo ringraziare anzitutto il collega Cenini – ringraziamento al quale penso si associeranno tutti gli onorevoli colleghi – per aver saputo destreggiarsi così bene nella sua pregevole relazione su una materia così ostica a tutti. Si tratta di una legge non di ultima importanza e soprattutto anche di sistemare situazioni familiari incresciose che si sono venute determinando e che meritano veramente la nostra attenzione.

Per quanto riguarda però la parte generale, gli elogi che ho sentito il dovere di rivolgere al senatore Cenini non mi esonerano dal fare alcune considerazioni.

146a SEDUTA (27 novembre 1957)

Nella prima parte del disegno di legge noi ci troviamo di fronte a una specie di sanatoria; vale a dire, si liquiderà a stralcio il passato. Prima osservazione: cosa significa «stralcio» nell'accezione comune? Stralciare un debito, pagare un debito a stralcio, significa pagarlo con una percentuale inferiore al cento per cento. Allora, in questo caso desidererei conoscere se liquidazione a stralcio significa lasciar passare le pratiche che sono in sofferenza, accoglierle al cento per cento e pagare le esattorie al cento per cento, o significa venire a una transazione con l'esattoria? La domanda può sembrare ingenua, ma in sostanza non lo è.

C'è poi un'altra considerazione che è molto più grave. Noi sappiamo benissimo che il rimborso alle esattorie che funzionano, di diritti anticipati dall'esattore, coinvolge un esame di merito sulla regolarità degli atti esattoriali. Io sono del parere che convenga stralciare alcune situazioni e che debbano intervenire anche delle leggi di emergenza per far cessare tale stato di cose. Allora, dal punto di vista del principio, ben venga la prima parte di questo disegno di legge che sana il passato, però quando sanare il passato significa soprattutto dare assicurazione al Parlamento che questa situazione non si verificherà più. Siamo invece alla sesta sanatoria nel breve giro di diciassette anni e debbo ricordare ai signori commissari che sanatorie di questo tipo sono cominciate la prima volta con la legge del 7 giugno 1928, per finire, la sesta volta, in ordine di tempo, il 16 giugno 1945; ma non ho neanche la speranza che dopo la presente regolamentazione non ci si trovi fra qualche anno a ridiscutere una settima sanatoria; e indipendentemente da questo fatto, c'è un'ammissione in tal senso, in un passo della relazione la quale dice: «Siffatto procedimento è per sua natura complesso e difficoltoso, e richiede un notevole impegno per essere tenuto, se non al corrente, quanto meno in una situazione assai prossima alla correntezza». Allora si ammette già che, malgrado tutto ci troveremmo nella situazione non di essere tenuti al corrente, ma assai prossimi alla correntezza; ci si fa capire che questi dieci miliardi che sono in sofferenza noi li saniamo con questo disegno di legge, ma che altri miliardi torneranno ad accumularsi nei prossimi anni. Ecco allora l'esigenza di un testo unico coordinatore, la quale è più che mai manifesta nella relazione stessa del Governo, dove si dice che è impossibile marciare di pari passo, lasciando capire che sarà già un successo se noi ci troveremo in una situazione assai prossima alla correntezza. E allora, in questo caso, transazione dopo transazione, ci troveremo di nuovo a dover dibattere i medesimi problemi. Questo per dire come, a un certo momento, si manifesti la necessità di sanare radicalmente certe situazioni. Non è una situazione che si è verificata ieri, ma è sorta la prima volta nel 1928, e da allora si sarebbe dovuto capire che non era con il deprecabile sistema del rinvio che si potevano risolvere problemi del genere.

C'è però un'altra questione per me fondamentale. Gli onorevoli colleghi sanno che gli aggi esattoriali possono arrivare dall'1,75 al 10 per cento, in certi piccoli Comuni. Comunque sono aggi che gravano sul contribuente. Logicamente c'è da aggiungere il 6 per cento del diritto di mora; vale a dire, il contribuente che non paga entro gli otto giorni deve pagare una penalità del 6 per cento. Mi sembra veramente eccessivo che dal 2 per cento nei primi cinque giorni si passi poi al 6 per cento dopo la scadenza della rata. Questo io dichiaro e desidero che venga inserito chiaramente a verbale. È una cosa immorale pretendere che un disgraziato imprenditore, specialmente in questo momento, debba pagare questo tasso del 6 per cento perchè non ha potuto pagare un tributo entro il termine stabilito. Ripeto, è immorale questo prelievo a favore dell'esattorie che specie nelle città più importanti, sono affidate a grandi banche, le quali hanno dei bilanci attivi che permettono generosità di ogni specie e di ognitipo, anche politico. Io dico che è immorale, dal momento che ci sono banche che, attraverso i lucri delle esattorie, che rendono straordinariamente bene, si permettono di fare della beneficienza pro domo sua, col sangue dei piccoli contribuenti che non hanno potuto racimolare il denaro per pagare le rate di imposte, le quali si accavallano quando si fanno le transazioni e la iscrizione a ruolo non si può diluire nel tempo, come nel caso del piccolo artigiano che certe volte transige i quattro esercizi rimasti in sofferenza presso l'ufficio

146<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

delle imposte e si trova a dover pagare quattro anni in un solo esercizio. Io so benissimo che cosa mi risponderà l'onorevole Sottosegretario; mi risponderà col suo solito buonsenso che se noi non imponessimo una penalità di questo genere i contribuenti non si deciderebbero mai a pagare. Ma c'è modo e modo per ottenere il pagamento; badate che il 6 per cento dopo 15 giorni, diventa il 12 per cento mensile e il 144 per cento annuale, La mia proposta sarebbe di applicare la penalità del 6 per cento soltanto dopo 45 giorni; ciò servirebbe ugualmente come stimolo al pagamento.

Propongo pertanto di aggiungere al testo del disegno di legge in esame un articolo in cui sia stabilito che la penalità di mora del 6 per cento a vantaggio degli esattori non possa essere applicata prima che siano trascorsi 45 giorni dal termine fissato per il pagamento della imposta.

SCHIAVI. Anche a nome del senatore Angelilli, sottopongo alla Commissione l'opportunità di aggiungere tra gli assuntori del servizio di riscossione delle imposte dirette, gli enti di diritto pubblico. Lo spunto per formulare tale proposta mi è stato offerto da vari casi, in particolare quello verificatosi nel comune di Forlì, ove si registravano evasioni annuali aggirantisi sui 10 milioni di lire, cosicchè la gestione per appalto è stata sostituita con un servizio diretto presso l'ufficio delle imposte di consumo. Appunto l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo potrebbe essere uno degli enti di diritto pubblico in grado di attendere con soddisfazione alla esazione anche delle imposte dirette. Tale Istituto ha compiuto e compie tuttora un'opera preziosa, come risulta anche da documenti del Ministero, in molte località, specialmente in Sicilia, ove, per decisione di quel Governo regionale, assolve i compiti di esazione anche delle imposte dirette. Conseguentemente, propongo di includere nell'articolo 3, non del disegno di legge in esame, ma della legge attualmente in vigore per le imposte dirette, accanto alla Cassa di risparmio, al Monte dei pegni e alle Sezioni di credito, gli enti di diritto pubblico. Non so se la cosa sia possibile in questa sede. Ad ogni modo raccomando al rappresentante del Governo di prendere nella dovuta considerazione la proposta, tanto più che l'onorevole Presidente della Commissione ha giustamente segnalato la necessità di procedere ad una revisione e ad un coordinamento delle varie norme in materia di imposte dirette. Potrebbe essere quella l'occasione per procedere alla inclusione, tra gli assuntori, degli enti di diritto pubblico.

ANGELILLI. Concordo perfettamente con la proposta formulata dal senatore Schiavi. Faccio anzi presente di aver già preparato a tal proposito un emendamento e al momento della discussione degli articoli, pregherò e la Presidenza e la Commissione di volerlo esaminare e il Governo di tenerlo nella massima considerazione.

MARIOTTI. Esaminato a prima vista, letteralmente, il disegno di legge in discussione può anche sembrare un provvedimento approvabile senza necessità di approfondirne i concetti; sta di fatto però che in realtà, ponderando il valore delle norme che si intendono emanare, non possono non nascere preoccupazioni, che derivano dal carattere e dalle relative conseguenze dei rapporti che intercorrono tra contribuenti ed esattori. Personalmente – e questa potrà anche essere considerata una mia idea fissa – sono contrario, per principio, alla assegnazione a società o a persone private dell'incarico della riscossione delle imposte, se non altro perchè sono convinto che se fosse possibile allargare alle imposte dirette il concetto del versamento mediante conto corrente, potremmo risparmiare al contribuente quella parte del tributo riguardante i costi, che attualmente, per forza di cose, l'amministrazione è costretta ad addebitare. Una soluzione anche migliore potrebbe essere quella di organizzare, presso gli uffici delle Tesorerie provinciali, appositi servizi per la riscossione delle imposte, la qual cosa permetterebbe allo Stato di seguire agevolmente le vicende che caratterizzano l'andamento delle quote inesigibili, che attualmente risentono dello stato in cui si trovano gli uffici addetti alla riscossione nonchè degli interessi degli esattori. Allo stato attuale, infatti, si deve riconoscere che molte volte si tratta di quote inesigibili per modo di dire,

146<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

in quanto si riferiscono a contribuenti nullatenenti, e che ciononostante vengono perseguiti e posti nella impossibilità di rifarsi una vita in altri campi, appunto a causa del marchio loro imposto per le insolvenze fiscali. Cito a tal proposito un esempio molto significativo, da me controllato personalmente, quello cioè di un commerciante costretto a cessare ogni attività perchè, per errore materiale, era stato su di lui riversato un onere fiscale che invece riguardava il padre. La persona in oggetto, avendo reperito dei finanziatori, iniziò una attività di mediatore, ma si vide immediatamente addossare gravami fiscali relativi al padre, che faceva pure il mediatore e il commerciante di bestiame, cosicchè fu costretto non solo a cessare ogni attività, ma a pagare dei debiti per una azienda che era morta appena nata. Tutto questo perchè quando l'esattore del comune aveva proceduto al pignoramento dei mobili del padre, si trovò di fronte ad una sentenza del Tribunale di Firenze la quale precisava che i mobili pignorati erano di proprietà di terzi.

In realtà, non è difficile oggi trovare degli esattori che fanno accertamenti superiori alla effettiva consistenza patrimoniale – cosicchè la quota imposta finisce ovviamente per divenire inesigibile – ma che perseguitano altresì i nullatenenti, mentre, di contro, vi sono persone che riescono ad «imboscarsi» e a far sì che la propria quota non venga mai pagata.

Prego perciò di dar mandato o al Parlamento o direttamente al Governo di studiare la soluzione dello spinoso problema, nel senso di organizzare presso le Tesorerie provinciali un servizio di riscossione diretta, facilitando così la riscossione stessa e agevolando in ogni senso il contribuente.

Entrando nel merito del disegno di legge in esame, mi sembra che la facoltà concessa al Ministro delle finanze di disporre – previo parere, peraltro non vincolante, delle varie Commissioni – la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili, sia piuttosto ampia. In teoria il Ministro delle finanze sente il parere dell'Intendenza di finanza, dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e magari della Commissione provinciale; di fatto però è lui che decide. A me pare che sancendo una tale norma vengono ad essere estraniati gli organi

periferici, ai quali annetto notevole importanza. Non voglio urtare la suscettibilità del Ministro Andreotti o dei Sottosegretari Piola e Riccio, ma non si può escludere a priori che in un avvenire più o meno prossimo vada al potere un Governo il quale tenda, per esempio, a favorire i grossi e non i piccoli esattori. D'accordo che chi è al Governo tiene sempre presente le gravi responsabilità di cui è stato investito, ma è del pari fuori di dubbio che un uomo, per quanto nelle vesti di ministro, difficilmente possa estraniarsi dalle influenze inevitabili o dall'indirizzo delle proprie idee politiche. Trattandosi di operazioni per miliardi di lire, mi sembra che la facoltà che si intende concedere in tema di liquidazione a stralcio al Ministro delle finanze sia invero eccessiva.

Per quanto riguarda il problema sollevato dal senatore Schiavi, anch'io condivido le sue preoccupazioni. Nel settore degli esattori, infatti, si è andato praticamente affermando il monopolio di poche persone, le quali per il fatto di disporre di grandi possibilità finanziarie, hanno sgomberato il campo da ogni concorrenza e fissano a loro piacimento gli aggi da cui poi traggono denaro da utilizzare in altre attività. Si fanno sì le aste per gli appalti, ma nella realtà esse non hanno significato poichè è facile per chi già domina il campo liberarsi dai concorrenti pagando loro somme dai 10 ai 15 milioni di lire a seconda della importanza dell'esattoria. Cosicchè se esaminiamo quanti sono realmente gli esattori, ci accorgiamo che si tratta di persone o società in numero limitato: per esempio chi è esattore del Comune di Napoli, di Firenze o di altri grossi comuni lo è anche in Sicilia, Sardegna, ecc. Sono dunque persone in numero assai limitato, le quali hanno la possibilità di manipolare ingenti masse liquide di denaro. È una cosa preoccupante perchè basta che l'attività che essi esercitano renda loro un minimo, per esempio uno 0,5 per cento costante, perchè traggano utili veramente imponenti. È dunque chiaro che è oltremodo pericoloso favorire questo gioco, non creando le condizioni per una libera concorrenza e lasciando il monopolio al ristretto numero di Istituti di credito che finora lo hanno esercitato; perchè se ciò può anche sembrare conveniente dal punto di vista delle

garanzie – e questo è il motivo addotto dal relatore e mi sembra anche dal rappresentante del Governo – non lo è più allorchè si tenga conto che si dà la possibilità a poche persone di assumere figure diverse nel campo finanziario e di dominarlo a piacimento.

La materia delle imposte dirette, regolata così come è articolato il disegno di legge in esame, dà luogo a dei dubbi risultando chiaramente congegnata in compartimenti stagni. Nell'ultimo comma del testo sostitutivo dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 83, è detto che l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'obbligo della iscrizione all'Albo a titolo personale del rappresentante legale od anche di uno solo degli amministratori comporta la cancellazione della Società dall'Albo nazionale degli esattori. Ciò significa ben poco, in quanto torna evidentemente facile dar a vedere di assumere un rappresentante legale o un amministratore come impiegato, fargli fare teoricamente la trafila interna ed incaricarlo della responsabilità. Non è certo tale limitazione che garantisce un controllo nel senso cui ha fatto cenno il relatore. Il fatto è che vale proprio la considerazione che si regola la materia a compartimenti stagni, e che pur di favorire determinati enti si trovano tutti i pretesti dal più comodo al più strano.

Per quanto riguarda il limite dell'aggio fino alla percentuale del 6,72, può essere un limite basso od esagerato, a seconda della portata di una esattoria, ed in rapporto alle possibilità locali. Basta il fatto stesso che esistono quote inesigibili per dimostrare che gli esattori hanno comunque libertà di azione e che hanno tutto l'interesse ad inasprire gli atti. A tal proposito calza a pennello l'esempio offerto dai depositi cauzionali che le aziende elettriche e del gas pretendono: depositi veramente esosi per la onerosità degli importi, i quali vanno poi a costituire masse liquide enormi, che fruttano interessi colossali.

Per concludere, invito tutti a porsi la domanda se ci sentiamo effettivamente di accollarci la responsabilità di perpetuare tale censurabilissimo stato di cose. A tal proposito non è che intenda proporre emendamenti al testo del disegno di legge in esame – anche se lo ritengo un provvedimento tutt'altro che benefico – ma desidero invitare a regolare la materia nel modo migliore. La soluzione potrebbe appunto essere rappresentata dalla istituzione, presso le Tesorerie provinciali, di servizi per la riscossione delle imposte dirette. Comunque, è certo che o per iniziativa parlamentare oppure per azione del Governo, dobbiamo imporci il compito di porre finalmente termine al dominio di capitali privati che costituisce un dato di fatto non più accettabile.

ASARO. Voglio anzitutto dichiararmi vivamente dispiaciuto perchè, dopo le considerazioni quanto mai autorevoli dovute all'onorevole Presidente, la proposta di rinvio formulata dal senatore De Luca Luca sia caduta nel nulla solo per una fugace osservazione, secondo la quale ci troviamo di fronte a carenza di tempo e conseguentemente alla necessità di approvare quanto prima possibile il provvedimento oggetto del nostro esame. Eppure, proprio per la carenza di tempo a disposizione, se avessimo fatto debito tesoro delle osservazioni e della proposta dovute all'onorevole Presidente, ed avessimo accolto con maggior aderenza alla realtà la proposta del senatore De Luca Luca avremmo potuto impiegare utilmente il tempo a disposizione per l'esame di altri provvedimenti.

Esaminando gli otto articoli che compongono il disegno di legge in discussione, pur tenendo conto della preoccupazione preventiva che dovremmo manifestare per il buon andamento della cosa pubblica, si deduce che nessuno di essi presenta un carattere di urgenza, tale da giustificare una affrettata discussione del provvedimento. Di tali otto articoli, tutt'al più tre possono presentare motivi per così dire di attualità: esattamente gli articoli 6, 7 e 8. Tale constatazione peraltro non mi esime da ribadire la giustezza e la fondatezza delle argomentazioni dei senatori Roda, Mariotti ed altri, in ordine alla inefficienza dei rimedi che si propongono con il disegno di'legge in esame. Ragione per la quale, ritengo che sarebbe opportuno accedere alla modesta proposta - che deriva da quella formulata dal senatore De Luca Luca – di limitarci all'esame ed alla approvazione degli ultimi tre articoli del provvedimento. Ciò oltretutto ci risparmierebbe una onerosa fatica, dato che - se si dovessero

146a SEDUTA (27 novembre 1957)

discutere tutti gli otto articoli - saremmo costretti a confutare punto per punto la validità e la giustezza delle argomentazioni, in base alle quali gli accorgimenti - tali sono stati definiti - adottati risultino realmente efficaci. Non è infatti possibile pensare che il perdurare dei sistemi di liquidazione a stralcio possa rappresentare una soluzione accettabile del problema della esazione delle imposte dirette, se non altro per il fatto che gli esattori, fatti scaltri dal ripetersi di accorgimenti di tal genere, agiscono impunemente, aspettando proprio di tanto in tanto l'adozione di simili provvedimenti. A tal proposito potrei produrre documenti con effetti scandalosi per la nostra coscienza.

Non vado oltre, nella speranza che gli onorevoli colleghi vorranno considerare le mie osservazioni con particolare comprensione e fare propria la raccomandazione di limitare l'esame e l'approvazione agli ultimi tre articoli del disegno di legge in discussione, gli unici che presentano motivi per giustificare l'invocata necessità ed urgenza. Ciò facendo, potremo compiere effettivamente un'opera meritoria; diversamente, se cioè dovesse prevalere il concetto che tutto il provvedimento va approvato sollecitamente, così come è stato proposto, allora gli onorevoli colleghi si esporrebbero alla necessità di ascoltare le considerazioni che saremo costretti a fare.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Le abbiamo sempre ascoltate: non è dunque una minaccia quella del senatore Asaro.

ASARO. Tengo a ribadire che non è vero che tutto ciò che forma oggetto del disegno di legge in esame è sollecitato da una effettiva urgenza: ci si dica allora perchè, approfittando della necessità di sancire alcune modifiche, si è sconfinati in altri settori che, come molto autorevolmente ha fatto rilevare l'onorevole Presidente, sarebbe molto meglio fossero regolati con norme da inserirsi in un testo unico, il quale tratti e risolva tutti i problemi riguardanti la esazione delle imposte dirette. Il senatore Mariotti ha giustamente parlato di compartimenti stagni. Nonostante la rassegnazione, debbo dire che ha colto nel segno, perchè con il provvedimento in esame si com-

plica ulteriormente tale inaccettabile trattazione della materia.

MARIOTTI. Sono tutt'altro che rassegnato.

DE LUCA LUCA. Avevo formulato la proposta di sospendere la discussione, demandando la soluzione dei problemi in materia di imposte dirette alla stesura di un testo unico, in quanto le dichiarazioni dell'onorevole Presidente avevano secondo me aperto uno spiraglio di luce sulla vicenda. In effetti, non è possibile che in pieno 1957 si debbano ricalcare, in tema di riscossione di imposte, sistemi che si riallacciano a quelli non già del Medioevo ma addirittura degli antichi pretori romani. Non nascondo la mia perplessità nel constatare che il Governo italiano, il quale da un decennio a questa parte ha seguito, e sta tuttora seguendo, tutto ciò che è di stile americano, non abbia mai ravvisato l'opportunità di copiare l'America anche nel sistema della esazione delle imposte. Abbiamo avuto al Ministero delle finanze gran quantità di illustri personaggi, i quali avrebbero potuto benissimo studiare criteri più moderni per regolare il meccanismo della riscossione delle imposte. Il ministro Andreotti, poi, si è preoccupato di adottare una nuova formuia per l'imposta sulle macchinette accendisigari, non però di migliorare i metodi di riscossione delle imposte dirette. Eppure non c'è dubbio che la materia, così come è tuttora regolata, è tale da preoccupare.

Considerato pertanto che il provvedimento in esame non presenta carattere di urgenza, e tanto meno è atto a risolvere il problema, credo che sarebbe quanto mai opportuno disinteressarsi del disegno di legge in discussione e far sì che in questo scorcio di Legislatura possa essere approntato un testo unico sulla esazione delle imposte dirette.

PRESIDENTE. Restando fermo il concetto che il testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 e tutti i successivi provvedimenti legislativi concernenti la riscossione delle imposte dirette dovrebbero essere coordinati in un nuovo testo unico, faccio presente al senatore De Luca Luca che pretendere che una riforma così radi-

5<sup>a</sup> Commissione (Finanze e Tesoro)

146a SEDUTA (27 novembre 1957)

cale possa essere studiata, approntata e fatta entrare in vigore in uno scorcio di legislatura è un po' eccessivo.

TRABUCCHI. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi i quali hana proposto la introduzione del sistema americano in tema di riscossione delle imposte dirette, che in sede di discussione delle norme di perequazione tributaria fu previsto, sia pure per la sola imposta di ricchezza mobile di categoria C 2, il versamento diretto alla Tesoreria provinciale, anzichè la riscossione mediante esattori, anche perchè il ministro Vanoni desiderava rendere liberi i lavoratori dal pagamento di quella parte della imposta corrispondente all'aggio. Però, allorchè il problema è stato esaminato a fondo, con dati di fatto, si è riscontrato che non vi era la maturità per questo nuovo sistema, dato che anche con quello attuale si registrano insolvenze e difficoltà di riscossione, per cui è lecita la convinzione che se l'esattore non è presente con la minaccia degli atti esecutivi, il pagamento non avviene. Sarebbe stato abbastanza facile disporre il pagamento attraverso le Tesorerie provinciali, ma non altrettanto facile organizzare il sistema per la persecuzione di coloro l quali non pagano; nè d'altronde sarebbe stato vantaggioso per lo Stato perdere il beneficio del non riscosso per riscosso. Il compito degli esattori, in realtà, non è tanto quello di aprire sportelli per la riscossione delle imposte, quanto quello di perseguire il contribuente - appunto perchè gli esattori sono i maggiori interessati a che il pagamento avvenga - e, conseguentemente, di permettere ai Comuni una base sicura di valutazione finanziaria su cui contare, essendo questi ultimi tutelati dal sistema del non riscosso per riscosso.

È certo che se fosse possibile giungere al sistema del versamento presso le Tesorerie provinciali, il contribuente sarebbe notevolmente facilitato; ma quando vediamo che il contribuente tende già ad evadere dall'obbligo di dire la verità nelle denunce per la legge Vanoni – e sembra che ciò debba essere autorizzato per alcune categorie, cosa su cui non sono affatto d'accordo – è chiaro che tale contribuente non è ancora maturo per la instaurazione del sistema diretto di pagamento.

Per quanto concerne direttamente il disegno di legge in esame, mi riservo di proporre alcuni emendamenti in sede di discussione degli articoli. Prego peraltro il senatore Asaro, il quale ha chiesto che ai fini della approvazione ci si limiti agli ultimi tre articoli del provvedimento, di tener presente che nella situazione attuale, non é conforme ai nostri doveri rinviare ad un domani molto incerto la soluzione di importanti problemi. Capirei se si dicesse che vi è la necessità di studiare ulteriormente la questione; ma dire che sarebbe meglio soprassedere alla adozione di provvedimenti in attesa di nuovi sviluppi, significa affermare una possibilità futuribile più che futura, e ciò non ritengo opportuno. È insomma necessario esprimere un giudizio concreto su tutto il provvedimento, anche perchè il fatto stesso della esistenza di nuove norme in materia di riscossione delle imposte dirette fa sì che gli esattori restino in attesa della loro approvazione, e non adempiano attualmente i loro compiti con il consueto zelo.

Si è parlato di testo unico che regoli tutta la complessa materia. A tal proposito credo opportuno di rendere noto che gran parte delle norme contenute nel testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, saranno riversate nel nuovo testo unico sulle imposte dirette, che sarà diviso in tre parti: generale, delle penalità e della riscossione. Peraltro non bisogna attendersi che con tale provvedimento sia sancito il cambiamento del sistema di riscossione, in quanto la legge di delega relativa ha dato al Governo – e in sede consultiva alla Commissione parlamentare della quale faccio parte – la sola possibilità di semplificare, non di modificare le norme attualmente in vigore. Tale Commissione parlamentare ovviamente non desidera andar oltri i compiti che le sono stati affidati, anche per non correre il rischio di sentir giudicato anticostituzionale il suo lavoro. Sta però di fatto che gran parte delle norme che concorrono a formare il testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 troverà posto nel nuovo testo unico in elaborazione. Una volta che questo nuovo testo unico sarà stato completato ed entrerà in vigore, si potranno individuare quelle norme che non vi sono state comprese e predisporre una riforma generale che riguardi tutta la materia. Ciò peraltro non significa che

146a SEDUTA (27 novembre 1957)

si possa impunemente giudicare inutile e tanto meno privo di urgenza il provvedimento attualmente al nostro esame.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Prima di entrare nel merito del disegno di legge in discussione, mi corre l'obbligo di trattare, sia pure brevemente, le tre questioni che sono state sollevate, le quali però – lo dico subito – sono al di fuori del concetto informarore del disegno di legge stesso.

La prima di tali questioni è quella del rinvio della discussione. Si è detto che il disegno di legge in esame contiene norme urgenti, altre non urgenti. Faccio notare che il Governo, allorchè presenta all'approvazione del Parlamento un provvedimento legislativo, ritiene che tale provvedimento è sempre urgente, perchè i disegni di legge sono presentati allo scopo di migliorare la situazione o di risolvere un determinato problema. E con il provvedimento in esame si intende dare soluzione a tre problemi: a quello della necessità di liquidazione delle somme inesigibili, argomento sul quale ritornerò in sede di discussione degli articoli; a quello di rendere più severa la iscrizione agli Albi, e a quello di apportare delle innovazioni in quella categoria di esattori che esercitano la loro attività al di sopra del 6,72 per cento di aggio. L'urgenza di dare soluzione a tutti questi problemi è indiscutibile; certo è che quella riscontrabile negli ultimi tre articoli è più sensibile, in quanto si è vicini al periodo in cui saranno rinnovati gli impegni. In base a quanto sopra, il rappresentante del Governo è contrario al rinvio della discussione e ritiene che se anche il provvedimento in esame non assicura la perfezione in materia di riscossione delle imposte dirette, il miglioramento che al sistema attuale viene assicurato con le norme contenute e nella prima e nella seconda parte del disegno di legge, sia altrettanto urgente di quello assicurato dagli ultimi tre articoli cui ha fatto riferimento il senatore-Asaro.

La seconda questione, che è stata sollevata, è quella della opportunità di un mutamento radicale del sistema di esazione, passando al sistema americano. Si tratta di un sistema indubbiamente migliore, più semplice, più economico per il contribuente; ma, credono i componenti di questa Commissione, nel lode-

vole proposito di stabilire un miglioramento. di poter imporre tale sistema al popolo italiano nelle attuali condizioni? Questo è il problema pratico, di fondo, che bisogna anzitutto risolvere. Perchè non si devono dimenticare le difficoltà che si incontrano attualmente nella tassazione. Il fatto poi che la meccanica della esazione mediante esattori in appalto esistesse già ai tempi degli antichi romani, non significa che il sistema sia pessimo, perchè fortunatamente ai tempi della aurea romanità esistevano sistemi che sono la gloria del passato d'Italia e molti dei quali sono tuttora considerati ottimi e funzionali. Ad ogni modo è certo che sovvertire un sistema quale quello della esazione delle imposte dirette nel senso auspicato troverebbe impreparato il popolo italiano. Pretendere poi che ciò si faccia in uno scorcio di legislatura significa tenersi completamente al di fuori della realtà. Rifletta il senatore Mariotti e si accorgerà che ottenere dal contribuente il pagamento diretto, dopo essersi autotassato, è una possibilità non dico utopistica ma che senza dubbio richiede un periodo di preparazione che il popolo italiano non ha ancora fatto. E comunque sarebbe contro ogni logica rinviare un miglioramento all'attuale situazione, in attesa di una pretesa perfezione, la quale può raggiungersi non prima di un certo numero di anni.

Il senatore De Luca Luca allorchè il Presidente ha parlato di testo unico, ha indubbiamente frainteso - come abbiamo sentito poi dalle spiegazioni del Presidente stesso - il concetto del senatore Bertone, il quale parlava di testo unico, intendendo la riunione e il coordinamento di norme già esistenti, senza riferirsi a modifiche. È del resto noto che un testo unico non modifica la legge o le leggi cui fa riferimento; ed in seconda analisi che per dar vita ad un testo unico è necessario che sia approvata una legge di delega ad opera dei due rami del Parlamento onde autorizzare il potere legislativo ad approntare e quindi approvare tale testo; la qual cosa ovviamente richiede del tempo. E comunque, a parte il fattore tempo, non sembra al rappresentante del Governo che sia una visione realistica quella di rinviare l'adozione di quei miglioramenti che con il disegno di legge in discussione ci si ripromette di apportare. Non ha

146<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

dunque ragione di essere posta la richiesta di rinvio della discussione, dovuta indubbiamente ad altre ragioni, non confessate o non espresse; molto probabilmente il motivo di fondo è quello di giudicare l'utile che gli enti traggono per la riscossione delle imposte sotto il profilo del monopolio dei capitali, consueto per le sinistre, che risponde alle loro teorie ma che può anche non rispondere, come non risponde affatto, alle nostre.

Questo per le questioni extra legem. Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, la seconda parte, quella che stabilisce una maggiore severità per la iscrizione all'Albo degli esattori, la ritengo accettata da tutti, se debbo trarre tale convincimento dal fatto che nessuno ne ha parlato. Relativamente alla prima parte del provvedimento, penso non sia stata sufficientemente approfondita la ragione della liquidazione a stralcio. Gli esattori, chiunque essi siano, sono vincolati ad un precetto indubbiamente gravoso: quello di anticipare all'Erario tutto l'importo dei ruoli, anche se dai contribuenti non è stato loro completamente versato. E gli esattori, quali operatori economici, hanno anche il diritto di osservare che la pesantezza e la lentezza dei rimborsi li pongono nella condizione di sopportare un onere finanziario di anticipazioni senza interesse non indifferente, anche se questo peso è ridotto dal fatto che, dopo due mesi, essi possono rivalersi per una parte sulla entità dei ruoli successivi. Ma il punto su cui essenzialmente occorre richiamare l'attenzione della Commissione è che la procedura della inesigibilità delle quote è vero che è pesante, ma che tale pesantezza e la relativa complessità costituiscono i motivi più consistenti per arrivare a questa forma di stralcio, che resta definita nel modo più preciso dall'articolo 2 del disegno di legge in discussione. Tale definizione toglie assolutamente la possibilità di qualsiasi arbitrio da parte del potere esecutivo, perchè questo stralcio - che è analogo a quello che negli anni passati ha dovuto essere introdotto e applicato - è tale che lascia al potere esecutivo un margine di discrezionalità minimo, anzi, quasi assolutamente nullo, dato che esso può essere concesso soltanto in analogia al riconoscimento della inesigibilità, fatta nelle forme normali. E quanto alla facoltà del Ministro delle finanze

di avere quel minimo di discrezionalità, previsto dall'articolo 1, mi permetta il senatore Mariotti – il quale sedendo ai seggi della opposizione è naturale che abbia della diffidenza verso i rappresentanti del potere esecutivo, e che comunque giudichi differentemente da quanto mi sforzo di fare io, ritenendo di essere obiettivo anche dal punto di vista costituzionale – di fargli presente che il potere esecutivo ha il diritto di esigere che le sue facoltà non siano troppo ristrette e che comunque la discrezionalità che è data al potere esecutivo è in rapporto a quella facoltà di controllo generale che ha il Parlamento e che si rende indispensabile in questo specifico settore delle quote stralcio. Ciò perchè il Ministro delle finanze, quando si sia lasciato influenzare - uso il medesimo termine adoperato dal senatore Mariotti - da determinati organismi economici, da impressioni o personali vedute e abbia commesso un errore, egli ne risponderà davanti al Parlamento. Ma non si può partire dal fatto che il Parlamento possa e debba esercitare il controllo sul potere esecutivo per arrivare a pretendere di togliere al potere esecutivo i diritti che sono in analogia con le sue facoltà. Penso di aver espresso un concetto costituzionale che trova consenzienti illustri costituzionalisti, quali il qui presente senatore Condorelli.

Per quanto riguarda la raccomandazione che il senatore Schiavi ha fatto, per la inclusione degli enti di diritto pubblico tra gli istituti ammessi alla esazione delle imposte dirette, il Governo manifesta una perplessità che deriva dai limiti statutari di determinati enti di diritto pubblico. Si è fatto il nome dell'I.N.G.I.C. Il Governo deve pronunziare delle parole di apprezzamento verso l'I.N.G.I.C. di oggi, per chè effettivamente - ora che il settore è stato purificato - l'I.N.G.I.C. sta esercitando egregiamente quella funzione che gli è data dal suo statuto e dal decreto istituzionale. Però occorre tener presente che nello statuto dell'I.N.G.I.C. non esiste la norma che dia all'Istituto la facoltà di esazione delle imposte dirette, in quanto l'I.N.G.I.C. è stato costituito unicamente in funzione della esazione delle imposte di consumo. Introdurre in questa legge una norma la quale vada a modificare lo statuto di un ente parastatale, di diritto pubblico, mi sembra non perfettamente corretto. Io perso-

146° SEDUTA (27 novembre 1957)

nalmente comunque non nascondo delle perplessità. Ritengo che la questione, dopo le parole di apprezzamento che ho pronunziato per l'Istituto, possa, anzi debba, essere accantonata per essere esaminata in funzione dello Statuto dell'I.N.G.I.C., anche perchè l'esperienza dell'I.N.G.I.C. nel settore della esazione delle imposte dirette è piuttosto limitata, dato che, come ha osservato il Presidente della Commissione, si tratta di deleghe – anche l'Assessorato regionale di Sicilia è dovuto ricorrere alle deleghe – che sono state fatte per 6 o 7 anni.

Ciò premesso, penso di poter chiedere al senatore Angelilli di non insistere nel suo emendamento, che viene accolto dal Governo come una raccomandazione per svolgere uno studio accurato in ordine alla possibilità di inserire gli enti di diritto pubblico tra gli istituti incaricati della esazione delle imposte dirette.

ANGELILLI. Ringrazio il rappresentante del Governo per la sua precisazione. Dopo le sue considerazioni e soprattutto dopo la assicurazione che il Governo accoglie la raccomandazione fatta, dichiaro di non insistere nell'emendamento e di contare sull'interessamento personale del rappresentante del Governo affinchè il problema posto possa essere risolto.

MARINA. A me sembra che, nonostante gli apprezzamenti di indole statutaria dovuti al rappresentante del Governo, nulla osti ad inserire tra gli Istituti incaricati della esazione delle imposte dirette anche l'I.N.G.I.C., e comunque quelli di diritto pubblico. Ciò, per quanto riguarda l'I.N.G.I.C., darebbe la possibilità – qualora in un prosieguo di tempo si procedesse alla modifica dello statuto dell'Istituto – di includere automaticamente l'I.N.G.I.C. stesso tra gli enti assuntori. Mi riservo quindi di fare mio l'emendamento cui ha testé rinunciato il senatore Angelilli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se i senatori De Luca Luca ed Asaro non insistono, si intende che le loro proposte di rinvio della discussione e di stralcio debbono considerarsi ritirate.

Passiamo pertanto all'esame e alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di disporre che le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli posti in riscossione negli anni 1954 e precedenti, siano liquidate a stralcio.

La liquidazione a stralcio è ammessa per le sole quote comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 30 giugno 1956, per le quali la procedura a giudizio della Amministrazione sia esaurita e sulle quali l'Intendenza di finanza non abbia ancora emessa la decisione di primo grado.

Le richieste di liquidazione a stralcio, dirette al Ministero delle finanze, debbono essere presentate alla competente Intendenza di finanza entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

TRABUCCHI. Nel primo comma dell'articolo in esame è detto che il Ministro delle finanze ha facoltà di disporre che le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote siano liquidate a stralcio. Poi nell'articolo 2 è detto che alla liquidazione provvede l'Intendente di finanza, sentito il parere dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Sembrerebbe allora che ci dovessero essere due provvedimenti: un primo provvedimento del Ministro delle finanze che dispone discrezionalmente per tutta Italia la liquidazione a stralcio; un secondo provvedimento dell'Intendente di finanza, che provvede alla liquidazione. È così esattamente? Il Ministro non decide caso per caso?

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Si tratta di due momenti: quello della autorizzazione alla liquidazione a stralcio, che interessa globalmente le domande di una stessa esattoria per la medesima categoria di quote; e quello della liquidazione vera e propria a stralcio.

TRABUCCHI. Allora mi pare che non si possa approvare il testo perchè non è giusto la-

146° SEDUTA (27 novembre 1957)

sciare all'Intendente di finanza una possibilità così larga. Sarebbe opportuno stabilire che la liquidazione a stralcio avvenga non solo tenendo conto degli atti, dei criteri inerenti al caso singolo e all'esito delle domande di rimborso decise nei confronti della stessa esattoria per la medesima categoria di quote negli anni precedenti, ma anche entro un limite massimo, il quale dovrebbe essere rappresentato dalle percentuali avutesi nell'esercizio precedente.

RODA. Stando a quanto affermato nel primo comma, il Ministro delle finanze ha facoltà di esaminare partitamente le domande di liquidazione a stralcio, entrando perciò nel me rito di ogni istanza. L'osservazione del senatore Trabucchi è dunque tutt'altro che fuori luogo.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Risulta anche dalla relazione che accompagna il disegno di legge in discussione, che si è ritenuto di riservare al Ministro delle finanze la facoltà di consentire o no l'applicazione del rimedio straordinario al caso concreto, in rapporto al numero e all'ammontare delle quote interessanti una stessa esattoria. Ossia, il Ministro delle finanze compie un primo atto di delibazione, che presuppone naturalmente una istruttoria e in rapporto al numero e al l'ammontare delle quote interessanti una stessa esattoria, e che consiste nello stabilire che ad una determinata domanda può essere - o non essere – concesso il beneficio della liquidazione a stralcio. Dato il via allo stralcio, subentra il secondo momento, nel quale i vari uffici, a cominciare dall'Intendenza di finanza, stabiliscono l'entità dello stralcio; entità che è legata anche agli atti precedenti, che influiscono nella sua determinazione. Contro ogni ipotetico errore dell'Intendente di finanza si può inoltrare ricorso al Ministero, il quale rivede la pratica. Quindi la eccezione è se si debba concedere agli organi periferici la facoltà di fissare lo stralcio. Pare al rappresentante del Governo che, dato il congegno della legge - la quale prevede che i precedenti debbano costituire la base per ogni decisione nonchè la possibilità di reclamo al potere centrale in sede amministrativa – non sia da intendersi un arbitrio, tale da

sfuggire ad ogni possibilità di controllo, il potere concesso all'Intendente di finanza e al Ministro stesso.

TOMÈ. Vorrei osservare che con questa legge si vuole perseguire la finalità di accelerare la liquidazione degli arretrati. Ora, se stabiliamo che sulle singole domande deve essere il Ministro a decidere circa l'ammissibilità o meno della liquidazione a stralcio, noi finiamo per creare un meccanismo che è ugualmente complesso.

PRESIDENTE. Il Ministro non esaminerà le singole domande, ma le domande in blocco. L'articolo 1 parla del totale delle quote interessanti una stessa esattoria.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Possiamo prendere il caso della provincia di Milano: ci troviamo di fronte a 1.829 domande comprendenti 12.870 quote. Il Ministro deciderà se, di fronte alla imponenza del numero di domande e alla conseguente imponenza della cifra relativa alle quote comprese nelle domande, la quale ammonta a 2.230.352.666, sia o meno il caso di concedere l'applicazione del rimedio straordinario. Ed è naturale che sia il Ministro a fare questo, perchè egli ha la visione completa delle esattorie. La parte esecutiva può essere benissimo affidata all'Intendenza di finanza con la collaborazione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, e con l'eventuale reclamo di nuovo al Ministro, se la quota del singolo caso è stata elevata.

Questo è un congegno che sembrerà avere della complessità, ma a me pare che questa complessità costituisca la garanzia necessaria perchè non siano concessi dei rimborsi in maniera troppo facile.

TRABUCCHI. Il reclamo al Ministro lo fa la ditta, ma non lo fa l'Ufficio distrettuale perchè questo non ha modo di reclamare: quindi, se la quota di percentuale è troppo alta, non c'è il controllo del Ministro. Bisognerebbe quanto meno dire che, quando la quota supera i limiti della media, occorre ottenere l'approvazione del Ministro, in modo che ci sia una specie di controllo.

146<sup>a</sup> SEDUTA (27 novembre 1957)

ASARO. Desidererei avere un chiarimento il quale ci consentirà, forse, di superare i dubbi che stiamo esponendo.

Dall'articolo 1 si rileva che l'iniziativa per invocare l'applicazione di questo sistema – che io non definisco se sia di maleficio o di beneficio, perchè non si sa quale sarà l'esito – è attribuita all'esattore che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenterà la domanda per avere la liquidazione. Però l'articolo dice che la liquidazione è ammessa per le sole quote « per le quali la procedura a giudizio dell'Amministrazione sia esaurita, e sulle quali l'Intendenza di finanza non abbia ancora emesso la decisione di primo grado ».

Ora io desidero che mi sia chiarito che differenza c'è tra la fase in cui la procedura sia esaurita e l'altra della emissione della decisione di primo grado da parte dell'Intendenza di finanza. A me pare – e scuserà il rappresentante del Governo – che se l'Intendenza di finanza avesse esaurito la procedura, si tratterebbe soltanto del difetto di un pronunciamento da parte dell'Intendenza. Ora, che differenza c'è tra l'esaurimento della procedura dell'esame delle domande per il rimborso e l'emissione del giudizio di primo grado da parte dell'Intendenza di finanza?

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il chiarimento che ha chiesto il senatore Asaro trova il suo esaurimento nelle stesse disposizioni della legge del 1922, n. 1401; ossia la procedura che si segue per la forma normale della inesigibilità delle quote è questa: l'esattoria chiede che una determinata quota sia rimborsata perchè inesigibile e bisogna che l'Amministrazione veda se questa inesigibilità è legitma, perchè si deve avere fatto quel complesso di operazioni che stabiliscono la vera inesigibilità della quota. Dopo che la domanda è passata agli uffici delle imposte dirette per l'esame degli atti compiuti dall'esattore per dimostrare l'inesigibilità, la domanda così istruita dall'Ufficio delle imposte dirette passa in sede intendentizia e l'Intendente di finanza deve vedere se le proposte fatte dall'Ufficio delle imposte dirette corrispondono effettivamente a quella che è la risultanza degli atti. In relazione a questo esame, l'Intendente di finanza sarà in grado di emanare il suo decreto che potrà essere positivo o negativo.

Ora, fra l'emanazione del decreto e l'esame che gli stessi uffici intendentizi devono fare dell'istruttoria precedente degli uffici, passa certamente un lasso di tempo. Qui ci sarà un determinato numero di pratiche, magari del tutto istruite dall'Intendente ma, esaurita la procedura periferica – perchè la legge del 1922 indica così questa procedura – l'Intendente ha la facoltà di emanare il decreto; ma deve, per la sua responsabilità, verificare che si corrisponde effettivamente alla esigenza di una inesigibilità. Ora, in questa fase trascorre sempre un lasso di tempo.

Si è poi verificato che, in attesa di questa norma, le pratiche si siano fermate e questi decreti non siano stati emanati, anche perchè ci sono degli Intendenti che, in attesa di questa legge, non hanno del tutto istruito, in sede di controllo degli uffici periferici, le domande stesse. Ecco perchè c'è la possibilità che la procedura periferica sia stata tutta esaurita, ma il decreto non sia ancora stato emanato. Quindi mi pare che la disposizione del secondo comma dell'articolo 1 sia corrispondente alla realtà stabilita dalla procedura. Naturalmente questi decreti non emanati si sono purtroppo accumulati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1. (È approvato).

#### Art. 2.

La liquidazione a stralcio consiste nella determinazione della somma da rimborsarel mediante la fissazione di una percentuale su totale importo delle quote chieste a rimborso, tenendo conto degli atti, dei criteri inerenti al caso singolo e dell'esito delle domande di rimborso decise nei confronti della stessa esattoria per la medesima categoria di quote negli anni precedenti.

Alla liquidazione provvede l'Intendente di finanza, sentito il parere dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso ricorso, nel termine di novanta

146<sup>a</sup> Seduta (27 novembre 1957)

giorni dalla notifica del provvedimento al Ministro delle finanze.

ASARO. Vorrei sapere che cosa si intende dire, in questo articolo, con le parole «tenendo conto degli atti ». Cosa deve fare l'Intendenza di finanza ?

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. L'Intendente di finanza deve riesaminare gli atti istruttori e vedere se da questi risulta effettivamente la prova di una inesigibilità, ossia deve fare un riesame dell'istruttoria.

ASARO. Deve fare cioè quello che avrebbe doyuto fare se, seguendo la procedura, si dovesse arrivare alla procedura ordinaria, ossia al rimborso delle quote.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. L'intendente di finanza si potrà trovare di fronte ad un fascicolo in cui l'esame degli atti sia già compiuto e manchi solo il decreto, oppure può trovarsi di fronte ad un fascicolo in cui non sia nemmeno ancora finita la procedura ordinaria; allora dovrà, naturalmente, farne l'esame. Ecco perché la legge dice che l'Intendente di finanza deve tenere conto dello stato degli atti. A questo esame degli atti si aggiunge quello dei criteri a cui l'Intendente deve ispirarsi per il singolo caso.

Quello che importa qui è l'ultima parte, che rappresenta la garanzia reale ed è l'esito delle domande di rimborso decise nei confronti della stessa esattoria per la medesima categoria di quote negli anni precedenti. Non c'è un avanzamento di criteri nuovi che si voglia imporre. Con questo disegno di legge non si fa che seguire dei criteri tradizionali amministrativi che si seguivano per pratiche precedenti. Non si vuole che l'Intendente crei fantasiosamente un criterio nuovo, ma bisogna che egli tenga anche conto dell'esito delle domande singole degli anni precedenti.

TRABUCCHI. Io proporrei di aggiungere alla fine del primo comma, dove si dice: « negli anni precedenti », le parole « non oltre il quinquennio », in modo da stabilire quali sono questi anni.

Proporrei anche di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente emendamento:

« Ove l'Intendente liquida la somma da rimborsare in percentuale superiore a quella corrispondente all'esito delle domande di rimborso decise nei confronti della stessa esattoria, per la medesima categoria di quote, negli anni precedenti non oltre il quinquennio, il suo provvedimento deve essere ratificato dal Ministero delle finanze ».

In questo modo ci sarebbe un controllo nel caso che le quote fossero al di sopra della media.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati dal senatore Trabucchi i seguenti emendamenti:

1º aggiungere, alla fine del primo comma, dopo le parole «negli anni precedenti» le parole «non oltre il quinquennio».

2º aggiungere, alla fine del secondo comma, le seguenti parole: « Ove l'Intendente liquida la somma da rimborsare in percentuale superiore a quella corrispondente all'esito delle domande di rimborso decise nei confronti della stessa esattoria per la medesima categoria di quote negli anni precedenti non oltre il quinquennio, il suo provvedimento deve essere ratificato dal Ministero delle finanze ».

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il rappresentante del Governo, di fronte alla preoccupazione esposta dal senatore Trabucchi, non condividendo la preoccupazione stessa, si rimette alla decisione della Commissione; però fa presente che questa procedura si appesantisce nel tempo, perchè quando le pratiche giungono agli Uffici centrali, per la mole di lavoro che questi hanno, e senza voler fare appunti alla loro attività, scorre molto tempo prima che possano essere esaurite, ed io ne ho una esperienza precisa, giornaliera che non suona rimprovero agli Uffici, ma che è una constatazione di fatto.

Perciò la Commissione vagli questa mia modesta osservazione prima di passare al voto di questo emendamento.

TRABUCCHI. Vorrei osservare che questo si ha nel solo caso in cui si vada al di sopra della media stabilita negli anni precedenti. Se si

146<sup>a</sup> Seduta (27 novembre 1957)

rimane nella media tutto diventa definitivo, ma se si supera la media di quello che è stato stabilito nel quinquennio precedente, bisogna pure che ci sia un sistema di controllo, altrimenti potrebbe succedere quello che non dovrebbe succedere.

Potremmo dire che l'approvazione del decreto deve essere comunicata agli Uffici centrali, ma occorre che ci sia almeno una comunicazione, in modo che ci possa essere un eventuale, intervento. Bisogna pur preoccuparsi delle eventuali irregolarità!

ASARO. Io desideravo pregare la Presidenza di prendere in considerazione, data l'ora tarda, l'opportunità che la discussione del disegno di legge sia continuata in una condizione meno faticosa e più serena. Proporrei quindi di non andare oltre l'approvazione dell'articolo 1, rifacendomi alla mia premessa in altro intervento.

Prego perciò gli onorevoli colleghi e il nostro Presidente di accogliere la mia richiesta, altrimenti dovrei richiamarmi alla insufficienza del numero legale dei presenti. PRESIDENTE. Io prego il senatore Asaro di volerci consentire almeno l'approvazione dell'articolo 2.

ASARO. Ma l'onorevole Presidente sa che, proprio di questo articolo 2, ritengo che sia indispensabile per lo meno una più serena elaborazione. L'articolo 2 esaurisce già uno dei punti più delicati di questo disegno di legge e preferirei lasciare impregiudicata questa questione. Prego pertanto la Presidenza di prendere in considerazione la mia richiesta di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, in accoglimento della proposta fatta dal senatore Asaro, per i motivi da lui specificați, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

Dott. Mario Caroni Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.